**BOZZA DI COMUNICAZIONE DIPENDENTI**

**Direzione Relazioni Industriali e Affari Social**

***(da trasferire su carta intestata aziendale)***

A tutti i dipendenti

La informiamo che, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è stato prorogato al **31 marzo 2022** l’obbligo, già previsto, a decorrere dallo scorso 15 ottobre 2021, dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127, in capo a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, di **possedere e di esibire**, su richiesta, **la certificazione verde COVID-19**, comunemente detta Green Pass, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Inoltre, come previsto dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, dal prossimo 15 febbraio 2022, i **soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età**, cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai quali si applica l’obbligo vaccinale, **devono possedere ed esibire, per l’accesso ai luoghi di lavoro**, una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (**Green Pass rafforzato**), ossia rilasciate a seguito di:

* avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. a) D.L. n. 52/2021);
* avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (art. 9, comma 2, lett. b) D.L. n. 52/2021);
* avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis) D.L. n. 52/2021).

Pertanto, al fine di verificare il rispetto di tale onere in capo ai lavoratori, la Scrivente effettuerà, al momento del Suo accesso agli uffici, cantieri, mezzi di trasporto, o durante lo svolgimento della Sua attività, la verifica del possesso, da parte Sua, della certificazione verde o, a decorrere dal 15 febbraio, della certificazione verde rafforzata (nel caso in cui Lei sia un soggetto sottoposto all’obbligo vaccinale), delle relative validità, integrità ed autenticità, nonché, laddove necessario, delle Sue generalità.

Quanto sopra non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Al riguardo, segnaliamo che i controlli saranno effettuati dal Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dipendente della nostra Impresa, munito di apposito e formale atto di nomina.

L’accertamento avverrà mediante la scansione, con l’applicazione “VerificaC19”, del QR Code del Green Pass o del Green Pass rafforzato, in formato digitale o cartaceo, senza alcuna conservazione del dato inerente all’esito del controllo di cui trattasi.

Le chiediamo, quindi, di preparare la relativa documentazione, in modo da agevolare l’effettuazione del suddetto accertamento, in occasione di ogni Suo accesso agli spazi aziendali.

L’eventuale assenza del Green Pass o del Green Pass rafforzato, a qualsiasi titolo riconducibile, comporta l’impossibilità di accedere agli uffici, cantieri, mezzi di trasporto, e, in generale, ai luoghi di lavoro della Scrivente.

Le ricordiamo, inoltre, che, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche suddette, Lei potrà richiedere di consegnare alla scrivente copia della Sua certificazione verde COVID-19. In tal caso, Lei sarà esonerato dai controlli per tutta la durata della relativa validità.

Per quanto sopra, al fine di garantire l’efficace programmazione del lavoro, Le chiediamo, inoltre, di comunicare alla Scrivente, con un preavviso di \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1), l’eventuale mancato possesso della certificazione verde COVID-19[[2]](#footnote-2).

La informiamo, inoltre, che qualora Lei informi di non essere in possesso del Green Pass o Green Pass rafforzato,o qualora ne risultasse privo/priva al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sarà considerato/considerata assente ingiustificato/ingiustificata fino alla presentazione della certificazione verde, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**.**

Segnaliamo che, dal prossimo 15 febbraio, in caso di mancanza del Green Pass o del Green Pass rafforzato, a prescindere dalla dimensione occupazionale della Scrivente, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, Lei potrà essere sospeso/sospesa per la durata corrispondente a quella dell’eventuale contratto di lavoro stipulato per la Sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili non oltre il termine del 31 marzo 2022 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Evidenziamo come l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e/o esibizione del Green Pass o Green Pass rafforzato, comporti l’applicazione, in capo al lavoratore interessato, di una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, esponendoLo, inoltre, alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl edile.

La avvertiamo, ulteriormente, che verifiche analoghe a quelle disposte dalla Scrivente potranno essere attuate, in forza di quanto previsto dal Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 e dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, anche da società terze, per il tramite di soggetti dalle stesse incaricati, presso le quali Lei dovesse recarsi al fine di espletare la Sua prestazione lavorativa. Qualora in esito a tali controlli Lei risultasse sprovvisto della necessaria certificazione, incorrerà nelle medesime conseguenze sopra riportate.

Le ricordiamo, infine, che il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono in capo al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, la certificazione verde, eventualmente già acquisita, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento o di approfondimento è pregato di rivolgersi a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Luogo e data Timbro e firma

1. Indicare il termine valutato necessario a consentire l’efficace programmazione del lavoro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Paragrafo facoltativo. [↑](#footnote-ref-2)